

Art.48 – bis
Segretari utilizzati presso l’Agenzia nazionale e la Scuola

1. In caso di utilizzo di segretari per le esigenze dell’Agenzia o della Scuola, la sede di cui sono titolari si rende disponibile agli effetti di legge e regolamentari, con effetto dalla data di efficacia del provvedimento di utilizzo.
2. Ai segretari durante il periodo di utilizzo compete il trattamento economico, previsto dall’art.37, comma 1, del presente CCNL, in godimento alla data del provvedimento di utilizzo.